
STATUTO

Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

SEZIONE II

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24

SEZIONE III - BIS

CONTROLLO CONTABILE

Art. 24 - bis

SEZIONE IV

DEL CONTROLLO ANALOGO

Art. 25

Art. 26

Art. 27

TITOLO IV

BILANCIO

Art. 28

Art. 29

TITOLO V

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

Art. 31 – bis

Art. 32

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art. 1

Costituzione, denominazione e soci

1.1. E' costituita, in conformità della normativa comunitaria siccome recepita nell'ordinamento italiano, nonché ai sensi della legge della Regione Lazio 6/1996 e, del D.Lgs. 152/2006 e del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, una società per azioni a totale capitale pubblico denominata "ACQUA PUBBLICA SABINA – SOCIETA' PER AZIONI" o più brevemente: "ACQUA PUBBLICA SABINA – SpA".

Art. 2

Sede della Società. Domicilio dei soci

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Rieti.

2.2. La Società, ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purché nel territorio dei comuni e degli enti pubblici soci della stessa.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci.

Art. 3

Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.2. La Società potrà sciogliersi, anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

3.3. La Società potrà, altresì, sciogliersi, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria, in caso di cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio di gestione del Servizio idrico integrato tra ATO ed essa Società, anche su proposta del Comitato per il controllo analogo di cui al successivo art. 26.

Art. 4

Oggetto sociale

4.1. La Società ha per oggetto la gestione, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, del Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acque ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (di seguito anche "il Servizio idrico integrato" e di ogni altra prevista dalla normativa in materia).

4.2. La Società può, inoltre, esercitare ogni altra attività e servizio attinente o connesso con la gestione del Servizio idrico integrato, nonché promuovere e intraprendere studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato per il controllo analogo.

4.3. La Società realizza e gestisce, esclusivamente nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi, per conto degli azionisti e nell'interesse degli stessi, di modo che la gestione del Servizio idrico integrato sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto della normativa vigente che ne disciplina l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici.

4.4. La Società non potrà acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti ter-

ritoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

4.5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nei limiti di legge e purchè la totalità dell'attività della Società, sia comunque svolta a favore degli enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.

4.6. La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti i servizi gestiti.

4.7. La Società potrà essere altresì delegata dai soci al compimento, ai sensi della normativa vigente, delle procedure espropriative necessarie e connesse al perseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

Art. 5

Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) diviso in numero 4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero).

5.2. Alla Provincia di Rieti ed al Comune capoluogo è riservata una partecipazione al capitale sociale pari al 22,8% (ventidue virgola otto per cento) ciascuno. Tutti gli altri Comuni compresi nell'ATO partecipano al residuo capitale sociale in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti nel territorio comunale quale risultante da certificazione dell'Ufficiale di Anagrafe attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione della società.

5.2 bis L'ingresso di nuovi Comuni compresi nell'ATO quali soci avverrà mediante aumento di capitale dedicato, determinato in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti, in conformità di quanto previsto al punto 5.2.

5.3. Qualora dalle successive rilevazioni al 31 dicembre di ogni anno, risulti in uno o più Comuni singolarmente considerati, un aumento del numero di abitanti pari o superiore al 10% (dieci per cento) si darà luogo, ferma la partecipazione riservata alla Provincia di Rieti ed al Comune Capoluogo, nelle percentuali indicate al precedente punto, al fine di garantire la partecipazione in misura proporzionale di ciascun socio, i soci dovranno deliberare un aumento a pagamento del capitale in misura proporzionale alla variazione registrata nella popolazione residente e le azioni di nuova emissione saranno riservate al/ai socio/i che ha/avranno registrato la crescita suddetta.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare nell'interesse della società ed al fine suddetto anche lo scambio di azioni, l'esclusione o limitazione del diritto di opzione, ovvero l'obbligo dei soci che, al medesimo censimento generale, abbiano registrato una diminuzione del numero di abitanti pari o superiore al 10% (dieci per cento), di cedere, in favore dei Comuni per i quali si sia verificato l'aumento, le azioni eccedenti la partecipazione di diritto al medesimo prezzo di emissione delle nuove azioni.

Il prezzo di vendita ed acquisto della singola azione sarà quello risultante dal rapporto fra il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato ed il numero totale delle azioni della Società.

5.4. Ai fini del calcolo della suindicata percentuale di variazione del numero di abitanti pari o superiore al 10% (dieci per cento), verrà preso a riferimento il numero di abitanti risultante dalla rilevazione al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente ovve-

ro quello risultante all'ultima rilevazione che abbia comportato una modifica del capitale sociale ai sensi del precedente punto.

5.5. Al di fuori della previsione di cui al punto 5.3 che precede, il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

5.6. Nel caso di un aumento del capitale sociale potrà essere derogato il disposto dell'art. 2342 comma 1 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

5.7. La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà avvenire anche tramite contratto di leasing azionario; in tal caso al socio finanziato dovranno rimanere tutti i diritti inerenti le partecipazioni societarie e il diritto di riscatto alla scadenza del contratto.

5.8. I criteri di ripartizione delle azioni rimaste non optate, le limitazioni od esclusioni all'esercizio o cessione del diritto di opzione saranno deliberate in sede di aumento di capitale con l'approvazione di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, anche se la deliberazione sia presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima.

Art. 6

Azioni

6.1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari uguali diritti, salvo categorie speciali di azioni che potranno essere emesse dalla Società con delibera dell'Assemblea straordinaria, limitatamente ai soci pubblici che hanno effettuato conferimenti in denaro.

6.2. Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

6.3. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società, al presente Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

6.4. Per le partecipazioni di enti locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato.

Art. 7

Trasferimenti e prelazione

7.1. Le azioni sono trasferibili solo agli azionisti o ad altri enti pubblici purchè facciano parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale.

7.2. È fatto divieto ai soci di costituire sui titoli azionari garanzie pignoratizie ovvero diritti di usufrutto od altro diritto di godimento.

7.3. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente darne avviso, con raccomandata AR da inviare all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvederà, entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento, a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata AR, indirizzata all'Amministratore Unico al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

7.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata AR, delle proposte di acquisto pervenutegli.

----- Art. 8 -----

----- Obbligazioni -----

8.1. La Società potrà emettere obbligazioni convertibili e non convertibili, nel rispetto degli artt. 2410 e ss. del codice civile. -----

8.2. L'emissione delle obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo ai sensi di legge. -----

8.3. L'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi di legge, ed il loro acquisto dovrà essere riservato solo ad enti pubblici, nei limiti di cui al precedente art. 6. -----

----- Art. 9 -----

----- Finanziamenti -----

9.1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. -----

9.2. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente Statuto, potrà emettere strumenti finanziari partecipativi, attributivi, esclusivamente, di diritti patrimoniali. -----

9.3. Con la stessa delibera dovrà approvare il regolamento disciplinante le modalità e le condizioni di emissione, i diritti di natura patrimoniale e finanziaria che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento alle eventuali prestazioni collegate e, se ammessa, la legge di circolazione dei medesimi strumenti. Il collocamento degli strumenti finanziari dovrà essere effettuato con procedure di evidenza pubblica. -----

----- TITOLO III -----

----- DEGLI ORGANI SOCIALI -----

----- Art. 10 -----

----- Organi della Società -----

10.1. Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea dei Soci; -----
- b) l'Organo amministrativo costituito dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Collegio Sindacale; -----

10.2. È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società per azioni. -----

----- Art. 11 -----

----- Assemblea dei soci -----

11.1. L'Assemblea è composta da tutti gli azionisti e, qualora regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. -----

11.2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da un proprio delegato che rivesta la qualifica di dipendente, funzionario, dirigente, assessore o consigliere dell'ente. -----

Fatte salve le altre limitazioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile la delega non potrà, comunque, essere conferita: -----

- ad un soggetto che rivesta la qualifica di amministratore, sindaco e/o dipendente della società; -----

- a rappresentanti o amministratori e/o delegati degli altri enti locali soci. -----

11.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di far constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega. -----

----- Art. 12 -----

----- Convocazione delle Assemblee -----

12.1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e di statuto.

12.2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché ricadente all'interno dell'ATO, osservate le disposizioni dell'art. 2355 Codice Civile. In occasione di ogni convocazione, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede comunque ad inviare ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni naturali e consecutivi (che si estendono a 15 – quindici – giorni consecutivi, per le assemblee aventi all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio) prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere.

12.3. La seconda e le ulteriori convocazioni dell'Assemblea non possono essere tenute nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e sono presenti la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci della Società e nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione degli argomenti.

12.5. Laddove la decisione sia di competenza dell'Assemblea straordinaria e necessiti di atti prodromici, aventi o meno valenza autorizzatoria, da adottarsi da parte dei competenti organi degli enti soci, la documentazione occorrente ed ogni altra informazione atta a compiutamente delineare il quadro delle decisioni da assumere, dovrà essere resa disponibile, congiuntamente all'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In caso di estrema urgenza il predetto termine di quindici giorni potrà essere ridotto a sette su richiesta dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, approvata all'unanimità degli amministratori presenti e votanti.

Art. 13

Assemblea ordinaria

13.1. L'Assemblea ordinaria:

- a) sceglie la tipologia dell'organo amministrativo, nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso, nei limiti della vigente normativa;
- b) nomina e revoca i componenti del Collegio sindacale e ne determina il compenso, nei limiti della vigente normativa;
- b1) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale incaricata, nei limiti della vigente normativa;
- c) approva il bilancio;
- d) approva il piano industriale, il piano degli investimenti ed il budget annuale;
- e) approva la stipulazione di contratti traslativi e/o acquisiti della proprietà o costitutivi di diritti reali di godimento o di garanzia su beni del patrimonio sociale;
- f) approva gli indirizzi generali di gestione e di fruizione dei beni e servizi pubblici affidati alla Società, le eventuali modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato nonché l'assunzione di nuove attività o nuovi servizi nei limiti di cui all'art. 4.4.;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- h) delibera sulle richieste di parere sottoposte al suo esame dagli amministratori della Società, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- i) delibera sulle richieste sottoposte al suo esame dal Comitato per il controllo analogo;

l) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

13.2. L'Assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto da norme particolari, deve essere convocata almeno due volte all'anno, presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato di volta in volta nella convocazione assembleare.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

13.3. L'Assemblea può peraltro essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anche in uno solo dei seguenti casi:

(a) quando la Società sia tenuta ad approvare il bilancio consolidato;

(b) quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. Le ragioni della dilazione.

13.4. L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta dal Comitato per il controllo analogo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella richiesta siano indicati in termini puntuali gli argomenti da trattare.

13.5. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% (cinquanta per cento) delle azioni costituenti il capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 30% (trenta per cento) delle azioni costituenti il capitale sociale, nelle eventuali altre convocazioni, qualunque sia la quota di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

13.6. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatte salve le previsioni dell'art.2393 del codice civile per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

Art. 14

Assemblea straordinaria

14.1. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla emissioni di obbligazioni convertibili, sull'emissione di strumenti finanziari, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, su quanto altro previsto dalla legge e dallo Statuto.

14.2. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle azioni costituenti il capitale sociale; in seconda convocazione e nelle successive è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale.

14.3. Fatto salvo quanto previsto al punto che segue, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, concernenti la modifica dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di obbligazioni convertibili, lo scioglimento anticipato della Società, ogni operazione che abbia come effetto quello di una modificazione delle quote di partecipazione (es. scissione non proporzionale, fusione con conguagli in denaro o con assegnazione di azioni in modo non proporzionali ecc...), le modifiche statutarie introduttive o soppressive di clausole compromissorie, dovranno es-

sere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea

15.1. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto; il capitale sociale rappresentato da azioni prive di voto non è considerato nel computo del quorum costitutivo.

15.2. Si considerano presenti i soci che, iscritti nel libro dei soci, al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal Presidente e dai suoi ausiliari ed esibiscano almeno un'azione.

15.3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da un proprio delegato ai sensi dell'art. 11 (undici).

15.4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, da persona designata tra i presenti all'Assemblea.

15.5. Il Segretario dell'adunanza, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge, può essere scelto tra i dipendenti della società, ovvero tra i presenti.

15.6. È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, l'identità dei partecipanti all'assemblea ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, l'identità dei votanti e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sul libro dei verbali e delle Assemblee.

15.7. Le votazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolgeranno a votazione palese salvo diversa determinazione da assumersi secondo le previsioni del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

15.8. L'Assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 16

Criteri per la determinazione dei quorum assembleari

16.1. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e, a richiesta, prima di ogni votazione; la mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

16.2. Il Presidente, nel caso in cui il quorum costitutivo venga meno dopo la costituzione dell'Assemblea, dovrà dichiararne lo scioglimento. Le deliberazioni assunte fino a quel momento restano valide ed efficaci; per la trattazione degli altri argomenti posti

all'ordine del giorno e non discussi, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà convocare una nuova Assemblea, anche nel caso in cui il quorum costitutivo sia venuto meno nel corso dell'Assemblea svoltasi in prima convocazione.

16.3. Il quorum deliberativo, in caso di dichiarazione di conflitto di interesse del socio, verrà calcolato senza tenere conto delle astensioni di voto conseguenti alla dichiarazione medesima.

16.4. Al fine di consentire il migliore funzionamento dell'Assemblea, la stessa potrà dotarsi di un Regolamento di funzionamento.

SEZIONE II

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 17

Organo amministrativo - Poteri

17.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e alla normativa vigente applicabile alla Società.

17.2. La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12.07.2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.

17.3. Ferme le facoltà e i poteri attribuiti dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, spetta all'Organo amministrativo la gestione della Società.

Art. 18

Composizione dell'Organo amministrativo

18.1. L'Assemblea ordinaria determina la tipologia dell'Organo amministrativo; nomina l'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo collegiale, i membri del Consiglio di Amministrazione.

18.2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci e devono essere scelti fra persone in possesso di titolo di studio universitario che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa nel settore del servizio idrico integrato o dei servizi pubblici locali, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private.

18.3. L'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo collegiale, i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dai soci mediante elezione, con voto diretto, dei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. L'elezione avverrà con le modalità e secondo le disposizioni del Regolamento di cui si doterà l'Assemblea.

In ogni caso, i componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e non possono essere dipendenti degli enti pubblici controllanti o vigilanti.

Restano ferme le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità di incarichi previste dal d.lgs. 08.04.2013, n. 39 e dal d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07.08.2012, n. 135, nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

18.4. Il Presidente dell'Assemblea provvede entro quarantotto ore a comunicare la nomina agli interessati. Costoro sono tenuti, nelle quarantotto ore successive, alla ricezione a formalizzare per iscritto, anche a mezzo fax, presso la sede legale della Società l'accettazione dell'incarico; in difetto lo stesso si considererà rinunciato.

18.5. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili, fatti salvi i divieti previsti dalla legge. Alla scadenza dell'Organo amministrativo, si applicano le disposizioni del d.l. 16.05.1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15.07.1994, n. 444 ("Disciplina della proroga degli organi amministrativi") e le relative previsioni di nullità e decadenza.

18.6. Nell'ipotesi di organo collegiale, salvo quanto previsto dal successivo art. 18.7, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei soci.

18.7. La cessazione dall'ufficio, per qualsiasi causa, dell'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di organo collegiale, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, comporta l'automatica ed immediata decadenza dell'intero Organo amministrativo ed il Collegio Sindacale dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Organo amministrativo.

18.8. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 codice civile.

18.9. In caso di organo collegiale, il Consiglio di amministrazione sceglie con votazione palese tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.10. La dolosa o negligente violazione, da parte degli Amministratori, delle previsioni del piano degli investimenti e/o del piano di sviluppo, la grave e ripetuta inosservanza delle norme di legge e delle direttive impartite dall'Assemblea e/o delle richieste avanzate dal Comitato per il controllo analogo, nonché il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi che non sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente e/o dagli enti controllanti, costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori. In deroga a quanto sancito dal terzo comma dell'art. 2383 del codice civile, è escluso il risarcimento dei danni arrecati agli Amministratori revocati senza giusta causa, diversi ed ulteriori dei compensi non percepiti.

Art. 19

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

19.1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; in caso di parità, il voto del Presidente varrà doppio.

19.2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o nel diverso luogo indicato nella convocazione purché ricadente all'interno dell'ATO, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti.

19.3. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, fax od e-mail o altro mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), da recapitarsi almeno cinque giorni prima naturali e consecutivi dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, al recapito comunicato e risultante agli atti della Società, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

19.4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax o e-mail ricevuti almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza.

19.5. Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché tutti i Sindaci effettivi.

Carlo C...

Paolo



19.6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

19.7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza secondo le modalità che seguono. Il Consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale. Gli altri consiglieri ed i sindaci, personalmente identificati a cura del Presidente, potranno presenziare alla riunione dagli altri capi del collegamento ed in assenza di soggetti estranei al Consiglio, con la possibilità per ciascuno di essi di intervenire oralmente sugli argomenti in discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere, il tutto in tempo reale ed in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'organo amministrativo.

19.8. In occasione di ogni convocazione, un dipendente della Società sarà chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

19.9. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, da annotarsi nel libro verbali del Consiglio di amministrazione.

Art. 20

--- Presidente del Consiglio di amministrazione: poteri e funzioni. Vice Presidente ---

20.1. Al Presidente del Consiglio di amministrazione, compete la gestione dei rapporti fra la Società ed i soci e gli Enti pubblici istituzionali e tutte le attività di relazioni esterne per le quali il Consiglio di amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

20.2. Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri, svolge, temporaneamente, le funzioni e/o attribuzioni proprie del Presidente in caso di sua mancanza, impedimento o assenza, senza che ciò gli dia diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Art. 21

Delega di funzioni

21.1. L'Organo amministrativo può procedere alla nomina del Direttore generale, fissandone poteri e retribuzione, nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 e dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, nonché in applicazione della normativa vigente.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previamente autorizzata dall'Assemblea e fatta esclusione per le attribuzioni non delegabili per legge. L'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti.

Art. 22

Rappresentanza

22.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale competono all'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante legale ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti ad qualsiasi autorità giudiziaria, anche per revocazione o cassazione, nonché rinunciare agli atti di giudizio come pure nominare mandatari per determinati atti e/o categorie di atti.

Art. 23

Remunerazione

23.1. L'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo collegiale, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso spese e ad un compenso, il cui importo è determinato dall'Assemblea, nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 e dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, nonché dei limiti imposti dalla legge per le società partecipate da enti pubblici.

23.2. Secondo le modalità previste dalla legge, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'Organo amministrativo.

23.3. Nelle more della emanazione del Decreto del Ministro delle Economie e Finanze di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016 si applica quanto stabilito dall'art. 1 c. 725-727 della Legge 296/2006.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24

Collegio sindacale

24.1. Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati a norma di legge ed aventi i prescritti requisiti di professionalità ed onorabilità.

24.2. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016.

Alla scadenza del Collegio sindacale, si applicano, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del d.lgs. 175/2016, le disposizioni del d.l. 16.05.1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15.07.1994, n. 444 ("Disciplina della proroga degli organi amministrativi") e le relative previsioni di nullità e decadenza.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di

ineleggibilità o decadenza previste dalla legge. Non possono ugualmente essere eletti alla carica, in applicazione del divieto del cumulo degli incarichi, da valutarsi secondo criteri di effettività e ragionevolezza, coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in tre società sia pubbliche che private.

24.3. All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria, che ne nominerà anche il Presidente.

24.4. L'Assemblea determina la misura dei compensi onnicomprensivi da riconoscere ai membri del Collegio sindacale, nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 e dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, nonché in applicazione della normativa vigente.

Secondo le modalità previste dalla legge, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio sindacale.

24.5. Il Collegio sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

24.6. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomen-

ti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

SEZIONE III - BIS

CONTROLLO CONTABILE

Art. 24 - bis

Controllo contabile

24-bis.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale.

24-bis.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo onnicomprensivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, in applicazione e nel rispetto della normativa vigente.

24-bis.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

SEZIONE IV

DEL CONTROLLO ANALOGO

Art. 25

Il controllo analogo

25.1. La Società, essendo destinataria dell'affidamento diretto del Servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale, all'esercizio, da parte dei Comuni Soci costituenti il capitale sociale, di un controllo analogo a quello dai medesimi svolto sui propri servizi.

25.2. Il controllo analogo, che deve assicurare ai Comuni Soci la realizzazione di un controllo penetrante e di un indirizzo strategico condiviso nei confronti della Società, si realizza attraverso l'attribuzione all'Assemblea - anche mediante l'istituzione di un Comitato per il controllo analogo ed all'interno degli strumenti offerti dal diritto societario - di poteri di indirizzo dell'attività gestionale operanti (i) sul piano del rapporto societario; attraverso il controllo strategico aziendale, quello sul bilancio, il potere ispettivo ed ogni altro sintomatico del più ampio "controllo strutturale", e (ii) su quello del rapporto di servizio, attraverso l'adozione ed approvazione del contratto di servizio, della carta dei servizi, di un codice etico, di strumenti di reporting e la redazione del bilancio sociale.

Art. 26

Comitato per il controllo analogo: funzioni.

26.1. Il Comitato per il controllo analogo (di seguito anche "il Comitato"), costituisce l'organo di sintesi e di coordinamento tra i soci ai fini della formazione della successiva volontà assembleare. Interviene, in via preventiva, con la formulazione di indirizzi e/o pareri sugli atti di rilievo per la gestione della Società e del Servizio idrico integrato ovvero direttamente connessi con l'interesse dei singoli Enti soci in relazione ai servizi affidati alla Società.

Esso è obbligato ad orientare la propria azione ed operare secondo criteri di economicità, efficacia e trasparenza.

26.2. Il Comitato, esercita, nei confronti degli organi sociali, funzioni di indirizzo strategico e di controllo ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società.

26.3. In particolare, è titolare delle seguenti funzioni:

a) propone, ai fini della formazione della successiva volontà assembleare, le linee gui-

da degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività dell'Organo amministrativo;

b) controlla e sovrintende l'attuazione da parte dell'Organo amministrativo, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società e delle relative direttive generali impartite, prescrivendo, ove necessario, le opportune direttive;

c) esprime obbligatoriamente il proprio parere preventivo, sul piano degli investimenti e sul budget predisposti dall'Organo amministrativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

d) esprime obbligatoriamente il proprio parere preventivo, sul progetto di bilancio predisposto dall'Organo amministrativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

e) può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci.

26.5. Il Comitato riferisce all'Assemblea almeno due volte l'anno, in ordine all'attività di controllo svolta, nonché sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

26.6. Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni all'Organo amministrativo in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del Servizio idrico integrato e comunque ogni altra relativa alla gestione della Società.

26.7 Il Comitato è presieduto dal Presidente eletto tra i suoi componenti con votazione palese; nel Comitato, il Sindaco di Rieti, in caso di impedimento, può farsi rappresentare, con delega scritta, ad actum, da un proprio delegato che rivesta la qualifica di dipendente, funzionario, dirigente, assessore o consigliere dell'Ente, mentre per i Comuni di Zona, in caso di impedimento, si provvederà alla nomina di un supplente. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere riportato nel libro delle adunanze del Comitato.

26.8. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, su convocazione di chi ne ha la Presidenza, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero quando l'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di amministrazione rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato stesso.

26.9. Si riunisce altresì su richiesta, in via alternativa, di:

a) almeno 3 (tre) membri del Comitato stesso;

b) della maggioranza del Consiglio di amministrazione;

c) almeno 15 (quindici) soci.

26.10. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento saranno definite con apposito Regolamento, predisposto e approvato dal Comitato stesso, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 27

Composizione e nomina dei membri del Comitato per il controllo analogo

27.1. Il Comitato si compone di sette membri scelti tra i sindaci degli Enti soci.

27.2 Essi sono nominati nella prima Assemblea ordinaria utile degli azionisti in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo successivo.

27.3 La procedura per la nomina dei membri del Comitato è così disciplinata:

- un componente sarà nominato dal Comune di Rieti;

- un componente verrà eletto dai Comuni della zona Turano-Cicolano:

Ascrea, Belmonte, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Longone Sabino, Nespole, Paganico Sabino, Rocca Sinibalda, Turania, Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcellini, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino;

- un componente verrà eletto dai Comuni della zona Alta Sabina:

Casaprota, Castel Nuovo di Farfa, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Orvinio, Poggio

Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Scandriglia, Toffia, Torricella in Sabina;

- un componente verrà eletto dai Comuni della zona Bassa Sabina:

Fara in Sabina, Mompeo, Montopoli, Poggio Mirteto, Salisano, Cantalupo, Collevectchio, Forano, Magliano, Stimigliano, Tarano;

- un componente verrà eletto dai Comuni dell'area della Comunità Montana del Velino:

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgovelino, Castel S. Angelo, Cittareale, Micigliano, Posta;

- un componente verrà eletto dai Comuni dell'area del Montepiano Reatino:

Cantalice, Cittaducale, Colli Sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Monte San Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri;

- un componente verrà eletto dai Comuni dell'Area Romana:

Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano.

L'elezione avverrà con voto diretto, con le modalità e secondo le disposizioni del Regolamento di elezione di cui si doterà l'Assemblea.

27.4. Il Presidente dell'Assemblea provvede entro quarantotto ore a comunicare la nomina agli interessati. Costoro sono tenuti nelle quarantotto ore successive alla ricezione a formalizzare per iscritto, anche a mezzo fax, presso la sede legale della Società, l'accettazione dell'incarico; in difetto lo stesso si considererà rinunciato.

27.5. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di sindaco di un Comune socio o di legale rappresentante di altro ente socio.

27.6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima Assemblea utile degli azionisti, provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta dei soci presenti.

27.7. Nel caso in cui un membro del Comitato venga eletto Amministratore Unico e/o Consigliere di amministrazione, l'accettazione di detta carica, comporterà la decadenza da quella di membro del Comitato.

L'Assemblea provvederà alla sostituzione secondo la procedura indicata nei commi precedenti.

TITOLO IV

BILANCIO

Art. 28

Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini, con le forme ed a norma di legge, l'Organo amministrativo redige il bilancio, anche consolidato, ove applicabile, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione. I documenti contabili sono trasmessi, con congruo anticipo e comunque non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare, ai competenti organi degli enti locali soci per le determinazioni di loro spettanza.

Art. 29

Utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

a) il 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- b) il 70% (settanta per cento) verrà accantonato a riserva straordinaria e finalizzato ad alimentare lo sviluppo aziendale;
- a) una quota, a giudizio dell'Assemblea degli azionisti, a compensare i portatori di strumenti finanziari partecipativi;
- b) il residuo sarà distribuito tra i soci.

TITOLO V

SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione.

Art. 31 - bis

Regime transitorio

Nelle more del completamento della modifica del quadro normativo di cui al D.Lgs. 175/2016 ed, in particolare, in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto stesso, l'amministrazione sarà affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominato ai sensi del presente Statuto.

Art. 32

Disposizioni finali - rinvio

Ferma l'applicazione della normativa comunitaria per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016, alle norme di legge vigenti in materia di società per azioni, e a tutte le altre disposizioni, pubblicistiche e di settore, dettate in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in quanto applicabili.



Paolo Cusi

Paolo Franklin Neri